

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1982

Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il 21 marzo 1982 un nuovo forte sommovimento tellurico ha interessato alcune zone della Basilicata, della Calabria e della Campania, aggravando, per alcuni centri, i danni causati dal precedente terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 e recando notevoli nuovi danni ad altri centri limitrofi della stessa Basilicata e della Calabria.

L'evento sismico, il cui epicentro è stato localizzato in mare, nel golfo di Policastro, ha interessato oltre i centri costieri anche vari comuni interni al confine tra le cennate regioni già colpite dal terremoto del 1980 e di qui l'esigenza, per motivi di equità, di riservare a questa zona lo stesso trattamento già riconosciuto a quella interessata dal precedente terremoto.

Si è ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di cui si chiede la conversione in legge, di attribuire, col primo e secondo comma dell'articolo 1, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con eccezionale tempestività ha già organizzato i primi urgenti interventi di

soccorso ai senza tetto, i poteri straordinari per risolvere i più immediati problemi di assistenza e per avviare l'opera di ripristino degli immobili danneggiati e ciò in analogia a quanto disposto con i provvedimenti d'urgenza relativi al precedente terremoto.

Col terzo comma dello stesso articolo 1 si prevede, da un canto, la data di cessazione della gestione straordinaria, prevista per il 30 settembre 1982, essendosi ritenuti sufficienti sei mesi per superare l'emergenza e, dall'altro canto, si disciplina la gestione stralcio prevedendone la cessazione per il 31 dicembre 1982 in coincidenza con la cessazione dell'analoga gestione relativa al precedente terremoto. Nello stesso comma, infine, si prevede, col rinvio alla precedente disciplina, la destinazione dei beni mobili acquistati con i fondi dello Stato per fronteggiare l'emergenza.

Col quarto comma si riconduce tutta l'attività relativa alla ricostruzione ed allo sviluppo nell'alveo della legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'articolo 2 concerne la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982

Decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 5 aprile 1982.

Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni della Calabria, della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 1 del

decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per la destinazione dei beni acquistati con i fondi del bilancio dello Stato, si applica l'articolo 2 del medesimo decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per le speciali esigenze di servizio si applica l'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni.

Agli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dal terremoto di cui al precedente primo comma, individuati ai sensi del precedente secondo comma, si provvede con i principi ed i criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge. Per i comuni già individuati in relazione al terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gli interventi dovranno essere unitariamente considerati.

Articolo 2.

A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in complessive lire 200 miliardi, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la cui dotazione verrà corrispondentemente reintegrata in sede di determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1982.

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA